



CONSERVATORIO DI MUSICA  
PERUGIA

ISTITUZIONE DI ALTA CULTURA

**STATUTO**  
**DEL**  
**CONSERVATORIO DI MUSICA DI PERUGIA**

*(approvato con Decreto MIUR-AFAM n. 336 del 14.07.2005)*



CONSERVATORIO DI MUSICA  
PERUGIA

ISTITUZIONE DI ALTA CULTURA

<b>TITOLO I</b>	<b>PRINCIPI GENERALI</b>	
art. 1	Personalità giuridica e autonomia	<i>pag. 3</i>
art. 2	Finalità istituzionali	<i>pag. 4</i>
art. 3	Principi di comportamento	<i>pag. 4</i>
art. 4	Patrimonio	<i>pag. 5</i>
art. 5	Finanziamenti	<i>pag. 5</i>
<b>TITOLO II</b>	<b>AUTONOMIA STATUTARIA E REGOLAMENTARE</b>	
art. 6	Statuto	<i>pag. 5</i>
art. 7	Regolamento generale del Conservatorio	<i>pag. 6</i>
art. 8	Regolamento didattico	<i>pag. 6</i>
art. 9	Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità	<i>pag. 6</i>
art. 10	Regolamento degli studenti	<i>pag. 6</i>
art. 11	Regolamento degli uffici	<i>pag. 7</i>
art. 12	Regolamento della Biblioteca	<i>pag. 7</i>
art. 13	Regolamenti interni	<i>pag. 7</i>
<b>TITOLO III</b>	<b>ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE</b>	
art. 14	Organi del Conservatorio	<i>pag. 7</i>
art. 15	Il Presidente	<i>pag. 8</i>
art. 16	Il Direttore	<i>pag. 8</i>
art. 17	Il Consiglio di Amministrazione	<i>pag. 8</i>
art. 18	Il Consiglio Accademico	<i>pag. 9</i>
art. 19	Il Collegio dei Revisori	<i>pag. 10</i>
art. 20	Il Nucleo di valutazione	<i>pag. 10</i>
art. 21	Il Collegio dei Professori	<i>pag. 11</i>
art. 22	La Consulta degli studenti	<i>pag. 11</i>
<b>TITOLO IV</b>	<b>STRUTTURE E ORDINAMENTI DIDATTICI</b>	
art. 23	Strutture e ordinamenti didattici	<i>pag. 12</i>
<b>TITOLO V</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	
art. 24	Biblioteca	<i>pag. 12</i>
<b>TITOLO VI</b>	<b>STRUTTURE DI PRODUZIONE</b>	
art. 25	Strutture di produzione	<i>pag. 12</i>
<b>TITOLO VII</b>	<b>UFFICI E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA</b>	
art. 26	Organizzazione degli uffici	<i>pag. 13</i>
art. 27	Direttore Amministrativo	<i>pag. 13</i>
<b>TITOLO VIII</b>	<b>DISPOSIZIONI FINALI</b>	
art. 28	Diritto allo studio	<i>pag. 14</i>
art. 29	Calendario Accademico	<i>pag. 14</i>
<b>TITOLO IX</b>	<b>NORME TRANSITORIE</b>	
art. 30	Elezione del Direttore	<i>pag. 14</i>
art. 31	Formazione di base	<i>pag. 14</i>
art. 32	Norme transitorie	<i>pag. 15</i>
art. 33	Abrogazione di norme	<i>pag. 15</i>



# CONSERVATORIO DI MUSICA PERUGIA

ISTITUZIONE DI ALTA CULTURA

## TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

### art. 1 - Personalità giuridica e autonomia

1. Il Conservatorio di Musica di Perugia - di seguito denominato Conservatorio -, Istituzione di Alta Cultura ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, è Istituzione pubblica dotata di personalità giuridica, con piena capacità di diritto pubblico e privato, che esercita autonomamente nel rispetto dei propri fini istituzionali.
2. Il Conservatorio gode di autonomia statutaria, didattica, artistica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.
3. Il Conservatorio persegue i propri fini istituzionali con il concorso responsabile dei docenti, del personale non docente e degli studenti, assicurando pari opportunità sotto ogni profilo, e garantendo la partecipazione nelle forme e nei modi previsti dallo Statuto, senza condizionamenti ideologici, economici e religiosi, in conformità e in attuazione dei principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana.
4. Il funzionamento del Conservatorio è disciplinato, oltre che dalle norme legislative ed ordinamentali riguardanti l'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, dal presente Statuto e dai Regolamenti in esso previsti.
5. Il Conservatorio assume come criteri guida per lo svolgimento della propria attività i principi di trasparenza, efficienza ed efficacia, assicurando nel contempo la qualità e l'economicità dei risultati.
6. Le attività di alta formazione, specializzazione, ricerca e produzione artistica, nonché l'organizzazione delle relative strutture operative e centri di servizio, si svolgono nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e delle norme legislative e regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle proprie del settore dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale.
7. Nell'ambito della propria autonomia, nel rispetto delle finalità pubbliche di alta formazione, specializzazione, ricerca e produzione artistica, sancite dalla Legge 21 dicembre 1999, n. 508, ed al fine di concorrere allo sviluppo culturale, sociale, economico e produttivo del Paese, il Conservatorio può sviluppare attività di servizio ed avviare rapporti di collaborazione, anche sotto forma di convenzione, con soggetti, istituzioni ed organismi nazionali, comunitari, ed internazionali, pubblici e privati, che promuovono attività culturali, di ricerca e produzione in campo artistico e musicale.
8. Il Conservatorio può decentrare, anche parzialmente, in relazione a particolari esigenze culturali o socio-economiche del territorio, attività didattiche riguardanti i propri corsi. Le relative deliberazioni sono assunte dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, previo parere favorevole del Consiglio Accademico. La realizzazione delle suddette attività decentrate è subordinata alla disponibilità di strutture logistiche idonee e di adeguate risorse umane e finanziarie, nel rispetto del Regolamento di cui alla Legge 21 dicembre 1999, n. 508, art. 2, comma 7.
8. Il Conservatorio può stipulare convenzioni con istituzioni universitarie per lo svolgimento di attività formative finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte degli Atenei, e di diplomi accademici da parte del Conservatorio. Le relative modalità sono disciplinate con apposito Regolamento secondo i principi e i criteri stabiliti dalla Legge 21 dicembre 1999, n. 508, art. 2, comma 7, e comma 8, lettera h).
9. Il Conservatorio può promuovere la costituzione di un Politecnico delle Arti nel quale, sulla base della contiguità territoriale nonché della complementarità e integrazione dell'offerta formativa, possono confluire Istituzioni di cui all'art. 1 della sopraindicata Legge, nonché strutture universitarie. Le relative modalità di costituzione sono disciplinate con apposito Regolamento secondo i principi e i criteri stabiliti dalla Legge 21 dicembre 1999, n. 508, art. 2, comma 7, e comma 8, lettera i).



## CONSERVATORIO DI MUSICA PERUGIA

ISTITUZIONE DI ALTA CULTURA

### art. 2 - Finalità istituzionali

1. Il Conservatorio è sede primaria di alta formazione, specializzazione, ricerca e produzione artistica, ai sensi della Legge 21 dicembre 1999, n. 508, integrata e modificata dalla Legge 22 novembre 2002, n. 268.
2. Il Conservatorio:
  - a) provvede all'alta formazione in campo artistico e musicale, perseguendo livelli di eccellenza nei diversi percorsi di studio;
  - b) attiva corsi di specializzazione e di perfezionamento, nonché specifiche iniziative di aggiornamento rivolte al personale docente delle istituzioni scolastiche, in conformità ai regolamenti governativi di cui alla Legge 21 dicembre 1999, art. 2, comma 7;
  - c) rilascia diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché diplomi di perfezionamento, di specializzazione, e specifici titoli di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale;
  - d) rilascia attestati relativi a corsi di studio e ad ogni altra attività di aggiornamento e formazione da esso promossa ed organizzata, o alla quale contribuisca ufficialmente;
  - e) promuove e sostiene le iniziative di ricerca, sperimentazione e documentazione nel settore creativo, interpretativo, musicologico, pedagogico, critico, estetico, bibliografico, archivistico, discografico, delle nuove tecnologie e dei nuovi linguaggi;
  - f) svolge qualificata attività di produzione artistica, realizzata anche mediante collaborazioni e convenzioni con soggetti esterni ed istituzioni pubbliche o private;
  - g) promuove, per il conseguimento delle proprie finalità statutarie, la creazione di rapporti con organismi regionali, nazionali ed internazionali, pubblici o privati, nonché con enti locali, al fine di favorire la didattica e la ricerca in campo artistico e musicale.
  - h) cura, attraverso catalogazioni, edizioni, pubblicazioni discografiche, ed ogni altro mezzo di diffusione idoneo, ivi compresi i propri apparati informatici di registrazione audio-video e radiofonia, la divulgazione delle iniziative realizzate dalle proprie strutture di produzione;
  - i) promuove, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubbliche o private, la conservazione, la valorizzazione e l'arricchimento del proprio patrimonio strumentale, scientifico ed artistico;
  - l) favorisce l'inserimento dei propri studenti e diplomati nel mondo delle professioni artistiche e musicali, anche mediante esperienze laboratoriali e pratiche di affiancamento e tirocinio svolte nelle proprie strutture di produzione, con particolare riguardo alle nuove tecnologie, ai nuovi linguaggi, ed a qualificate iniziative cameristiche, corali, liriche e sinfoniche rientranti nelle finalità di alta formazione e specializzazione in campo artistico e musicale.

### art. 3 - Principi di comportamento

1. Tutti i soggetti operanti nel Conservatorio hanno il diritto ed il dovere di concorrere responsabilmente, nello svolgimento dei rispettivi compiti, al pieno raggiungimento delle finalità dell'Istituzione, sia per quanto riguarda l'espletamento dell'attività didattica, di ricerca e di produzione artistica, o di quella amministrativa, sia per quanto attiene alla partecipazione agli organi collegiali, alle commissioni, ed agli altri organismi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme dello Statuto e dei Regolamenti in esso previsti, assumendo comportamenti consoni alla dignità dell'Istituzione, nel rispetto dei ruoli stabiliti e delle libertà individuali garantite dalle norme legislative vigenti.



## CONSERVATORIO DI MUSICA PERUGIA

ISTITUZIONE DI ALTA CULTURA

### **art. 4 - Patrimonio**

1. Il patrimonio del Conservatorio è costituito da beni mobili e immobili di proprietà dell'Istituzione, da beni trasferiti dallo Stato italiano o da altri Stati, da enti, istituzioni ed altri soggetti pubblici e privati, da beni ricevuti in donazione, eredità o legato, e da beni acquistati o acquisiti a titolo definitivo dal Conservatorio.

### **art. 5 - Finanziamenti**

1. Le fonti di finanziamento del Conservatorio sono costituite da trasferimenti dello Stato, di altri Stati, di enti, istituzioni ed altri soggetti pubblici e privati, e da entrate proprie.
2. Le entrate proprie sono costituite da contributi degli studenti, rendite di lasciti e donazioni, redditi patrimoniali, nonché da forme autonome di finanziamento quali contributi volontari, proventi di attività e prestazioni, rendite, frutti di alienazioni del patrimonio, atti di liberalità, corrispettivi di contratti e convenzioni, anche derivanti dalla concessione in uso dei propri spazi e strumenti per attività culturali, artistiche e musicali, proventi di manifestazioni pubbliche, edizioni bibliografiche e discografiche, diritti connessi a qualunque titolo alle iniziative di produzione realizzate dal Conservatorio in proprio, in concorso con altri soggetti, o per conto terzi.
3. I corrispettivi delle prestazioni rese per conto terzi sono determinati in base a criteri generali stabiliti ed aggiornati periodicamente dal Consiglio di Amministrazione, in modo da assicurare idonea copertura, anche parziale, dei costi sostenuti.
4. La misura dei diritti connessi alle iniziative di cui al precedente comma 3 è esplicitata nei relativi accordi, contratti o convenzioni, in ordine sia allo sfruttamento esclusivo, sia alla compartecipazione ai diritti medesimi.
5. Per le spese di investimento il Conservatorio può ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente e dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, a mutui, ed a forme di leasing, in modo da assicurare comunque le condizioni di equilibrio di bilancio.
6. Il Conservatorio può costituire o partecipare a forme associative di diritto pubblico e privato per la progettazione e la realizzazione di programmi di ricerca, di sviluppo e di produzione comunque coerenti con i propri fini istituzionali, incluse società di capitali, consorzi o società consortili di ricerca, fondazioni ed associazioni di diritto pubblico e privato, secondo le modalità fissate dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. La partecipazione del Conservatorio si conforma comunque al principio che nessun onere dovrà gravare su di esso nel caso di ripiano di eventuali perdite.

## **TITOLO II - AUTONOMIA STATUTARIA E REGOLAMENTARE**

### **art. 6 - Statuto**

1. Lo Statuto regola l'autonomia del Conservatorio di Musica di Perugia ed è adottato ai sensi della Legge 21 dicembre 1999, n. 508, art. 2, comma 1, e del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, art. 14, comma 1, comma 2, lettera a), e comma 3.
2. Le eventuali modifiche allo Statuto sono adottate con le medesime procedure, ed entrano in vigore con l'inizio dell'anno accademico successivo alla loro approvazione.
3. In sede di prima applicazione lo Statuto è deliberato dagli attuali organi di gestione, integrati con due rappresentanti degli studenti, sentito il Collegio dei Professori.



CONSERVATORIO DI MUSICA  
PERUGIA

ISTITUZIONE DI ALTA CULTURA

**art. 7 - Regolamento generale del Conservatorio**

1. Il Regolamento generale, fatto salvo quanto oggetto di altri regolamenti, detta norme di attuazione dello Statuto, e contiene ulteriori disposizioni utili a disciplinare l'assetto organizzativo generale del Conservatorio.
2. E' elaborato da una commissione designata dal Consiglio Accademico, che potrà avvalersi anche di competenze interne all'amministrazione del Conservatorio.
3. E' deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore, il Consiglio Accademico e il Collegio dei Professori, ed è adottato con decreto del Presidente.
4. Le eventuali modifiche al Regolamento sono adottate con le medesime procedure.

**art. 8 - Regolamento didattico**

1. Il Regolamento didattico disciplina l'ordinamento degli studi riguardanti tutti i corsi per i quali il Conservatorio rilascia titoli con valore legale, definendo l'articolazione delle relative strutture di alta formazione, specializzazione e ricerca sulla base dei rispettivi ordinamenti.
2. E' deliberato dal Consiglio Accademico, sentiti il Collegio dei Professori e la Consulta degli Studenti ed è adottato con decreto del Presidente, previa approvazione ministeriale, secondo quanto previsto dal D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, art. 14, comma 3.
3. Per l'elaborazione del Regolamento didattico il Consiglio Accademico può avvalersi di commissioni formate da docenti del Conservatorio e da esperti esterni.
4. In sede di prima applicazione il Regolamento didattico è deliberato dal Collegio dei Professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito l'organo di gestione.
5. Le eventuali modifiche al Regolamento sono adottate con le medesime procedure.

**art. 9 - Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità**

1. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina le modalità di esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile del Conservatorio, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei principi enunciati dal presente Statuto e dalle norme legislative vigenti.
2. E' deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore e il Consiglio Accademico, ed è adottato con decreto del Presidente, previa approvazione ministeriale, secondo quanto previsto dal D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, art. 14, comma 3.
3. Per l'elaborazione di detto regolamento, il Consiglio di Amministrazione può avvalersi di una commissione formata da membri interni del Conservatorio e da esperti esterni.
4. In sede di prima applicazione il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è deliberato dall'organo di gestione, integrato con due rappresentanti degli studenti, secondo lo schema tipo elaborato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
5. Le eventuali modifiche al Regolamento sono adottate con le medesime procedure.

**art. 10 - Regolamento degli studenti**

1. Il Regolamento degli studenti definisce i diritti ed i doveri degli studenti, disciplinandone inoltre le modalità di partecipazione ad attività, anche a tempo parziale, di supporto alla didattica, alla ricerca, alla produzione, ed ai servizi di Biblioteca.
2. E' elaborato da una commissione designata dal Consiglio Accademico, sentita la Consulta degli studenti, ed è adottato con decreto del Direttore, previa delibera del Consiglio Accademico, secondo quanto previsto dal D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, art. 8, comma 3, lett. d).
3. Le eventuali modifiche al Regolamento sono adottate con le medesime procedure.



## CONSERVATORIO DI MUSICA PERUGIA

ISTITUZIONE DI ALTA CULTURA

### **art. 11 - Regolamento degli uffici**

1. Il Regolamento degli uffici definisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Istituzione.
2. E' adottato con decreto del Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, in subordine ad approvazione ministeriale, secondo quanto previsto dal D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, art. 14, comma 3.
3. Le eventuali modifiche al Regolamento sono adottate con le medesime procedure.

### **art. 12 - Regolamento della Biblioteca**

1. Il Regolamento della Biblioteca definisce le norme generali per la conservazione, l'incremento e l'utilizzazione del patrimonio artistico, bibliografico, archivistico, discografico, artistico e musicale del Conservatorio, e la disciplina per la sua organizzazione e gestione.
2. E' elaborato da una commissione formata dal Direttore, dal Bibliotecario, e da ulteriori componenti designati, secondo quanto stabilito dal Regolamento generale, fra il personale docente e non docente.
3. E' adottato con decreto del Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentiti il Consiglio Accademico e la Consulta degli studenti.
4. Le eventuali modifiche al Regolamento sono adottate con le medesime procedure.

### **art. 13 - Regolamenti interni**

1. Con decreto del Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentiti il Direttore, il Consiglio Accademico e la Consulta degli studenti, possono essere adottati ulteriori Regolamenti finalizzati ad assicurare, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, dello Statuto e degli altri Regolamenti, una sempre più efficace gestione organizzativa, logistica e funzionale del Conservatorio.
2. Le eventuali modifiche a detti Regolamenti sono adottate con le medesime procedure.

## **TITOLO III - ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE**

### **art. 14 - Organi del Conservatorio**

1. Sono organi necessari del Conservatorio, ed esercitano i poteri e le funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti:
  - a) il Presidente;
  - b) il Direttore;
  - c) il Consiglio di Amministrazione;
  - d) il Consiglio Accademico;
  - e) il Collegio dei Revisori;
  - f) il Nucleo di valutazione;
  - g) il Collegio dei Professori;
  - h) la Consulta degli studenti.
2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il Collegio dei Professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
3. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1.



## CONSERVATORIO DI MUSICA PERUGIA

ISTITUZIONE DI ALTA CULTURA

### **art. 15 - Il Presidente**

1. Il Presidente è rappresentante legale del Conservatorio, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132.
2. E' nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sulla base di una designazione effettuata, nel termine di trenta giorni, dal Consiglio Accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dallo stesso Ministro. Decorso il termine di trenta giorni il Ministro procede direttamente alla nomina prescindendo dalla designazione.
3. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e fissa l'ordine del giorno.
4. Emanando i Regolamenti e gli atti di sua competenza previsti dal presente Statuto.

### **art. 16 - Il Direttore**

1. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico del Conservatorio, e ne ha la rappresentanza legale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, in ordine alle collaborazioni ed alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione.
2. Il Direttore, ai sensi del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, art. 6, comma 2, è eletto dai docenti del Conservatorio, nonché dagli accompagnatori al pianoforte, fra i docenti, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera a) della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ed è nominato con decreto del Ministro.
3. In sede di prima applicazione del presente statuto, e fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera a), della Legge 21 dicembre 1999, n. 508, il Direttore è eletto dai docenti del Conservatorio, nonché dagli accompagnatori al pianoforte, tra i docenti, anche di altre istituzioni, che abbiano maturato almeno dieci anni di anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza, non abbiano riportato condanne penali né sanzioni disciplinari superiori alla censura, e siano in possesso di una pregressa esperienza professionale e di direzione, acquisita anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali.
4. Il Direttore dura in carica tre anni, e può essere confermato una sola volta consecutivamente.
5. Convoca e presiede il Consiglio Accademico e sovrintende all'esecuzione delle relative delibere.
6. Convoca e presiede il Collegio dei Professori.
7. Vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi didattici, di ricerca e di produzione, e impartisce, per quanto di propria competenza, direttive per la corretta applicazione delle norme di legge, del presente Statuto, e dei Regolamenti.
8. Conclude gli accordi in materia didattica, scientifica, di ricerca e produzione.
9. È titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti, nel rispetto della normativa vigente.
10. Assume, in caso di necessità ed indifferibile urgenza, gli opportuni provvedimenti i quali, se di competenza del Consiglio Accademico, devono essere sottoposti a ratifica nella prima riunione utile di detto organo.
11. Esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla normativa vigente.
12. Il Direttore designa annualmente un Vice-Direttore, scelto fra i Professori di ruolo, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento nelle funzioni che non gli siano inderogabilmente riservate.
13. Il Direttore può conferire ad altri Professori di ruolo l'esercizio temporaneo di funzioni che non gli siano inderogabilmente riservate, e che comportino anche compiti di rappresentanza istituzionale, ovvero siano finalizzate alla realizzazione di progetti specifici o allo svolgimento di attività definite, dandone comunicazione al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione.
14. Il Direttore può altresì designare uno o più delegati alla verifica ed alla firma di atti di sua competenza.



## CONSERVATORIO DI MUSICA PERUGIA

ISTITUZIONE DI ALTA CULTURA

15. Il Direttore, per motivate specifiche esigenze connesse alle finalità del Conservatorio alle quali non si possa far fronte con personale in servizio, può avvalersi dell'opera di esperti e di collaboratori esterni all'Istituzione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione adottata nell'ambito delle disponibilità di bilancio.
16. Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.
17. Al Direttore è attribuita una indennità di direzione a carico del bilancio del Conservatorio.
18. Nell'ipotesi di conferimento diretto dell'incarico di Direttore, il Ministro acquisisce preventivamente il parere del Consiglio Accademico.

### art. 17 - Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da cinque membri:
  - a) il Presidente;
  - b) il Direttore;
  - c) un docente del Conservatorio, oltre al Direttore, designato dal Consiglio Accademico;
  - d) uno studente eletto dalla Consulta degli studenti;
  - e) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.
2. Il Consiglio di Amministrazione è integrato da ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento del Conservatorio, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
3. I Consiglieri di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
4. Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Amministrativo, con voto consultivo.
5. Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, stabilisce gli obiettivi e i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie del Conservatorio, anche attivando rapporti di cooperazione con soggetti pubblici e privati presenti sul territorio.
6. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:
  - a) delibera, sentito il Consiglio accademico, lo statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione.
  - b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico, la programmazione della gestione economica del Conservatorio;
  - c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;
  - d) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio e su proposta del Consiglio Accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché quello del personale non docente, ai fini dell'approvazione di cui al D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, art. 7, comma 7;
  - e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare del Conservatorio, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico;
  - f) delibera, sentito il Consiglio Accademico, la costituzione del Nucleo di valutazione, in conformità di quanto previsto dal D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, art. 10, comma 1;
  - g) determina, sentito il Consiglio Accademico e la Consulta degli studenti, la misura dei contributi, e stabilisce, su proposta del Consiglio Accademico, sentita la Consulta degli studenti, la quota parte da destinare al potenziamento delle strutture e dei servizi didattici;
  - h) delibera in merito alle eventuali trasformazioni del patrimonio mobiliare ed immobiliare del Conservatorio, ivi compresa l'accettazione di lasciti e donazioni;
  - i) approva i contratti e le convenzioni di propria competenza e delibera sui provvedimenti da cui derivino entrate o oneri per il bilancio;



## CONSERVATORIO DI MUSICA PERUGIA

ISTITUZIONE DI ALTA CULTURA

- l) delibera, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, in merito all'indennità da attribuire al Direttore;
  - m) svolge le altre funzioni previste dalle norme vigenti, dallo Statuto e dai Regolamenti.
7. Le funzioni di segretario verbalizzante del Consiglio di Amministrazione possono essere svolte da personale amministrativo dell'Istituzione, designato dal Presidente, sentito il Direttore.
  8. Nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

### **art. 18 - Il Consiglio Accademico**

1. Il Consiglio Accademico è composto da undici membri:
  - a) il Direttore, che lo presiede;
  - b) otto docenti, eletti a scrutinio segreto dai docenti e dagli accompagnatori al pianoforte tra quelli in servizio nell'Istituzione da almeno tre anni, ed in possesso di un'anzianità nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni, i quali abbiano presentato un curriculum riferito alle esperienze professionali acquisite;
  - c) due studenti designati dalla Consulta degli studenti.
2. Il Consiglio Accademico:
  - a) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento e nel rispetto dell'autonomia didattica e di ricerca dei docenti;
  - b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a) del presente comma;
  - c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
  - d) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dalla Legge 21 dicembre 1999, n. 508, art. 2, comma 7, lettera h), il Regolamento didattico ed il Regolamento degli studenti, sentita la Consulta degli studenti;
  - e) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera e), della Legge sopraindicata;
  - f) designa il Docente componente del Consiglio di Amministrazione;
  - g) formula proposte in merito all'organico del personale docente e non docente;
  - h) svolge le altre funzioni affidategli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti;
  - i) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata al Consiglio di Amministrazione.
3. Le funzioni di segretario verbalizzante del Consiglio Accademico possono essere svolte da personale amministrativo dell'Istituzione, designato dal Direttore.
4. Successivamente alla emanazione del Regolamento didattico di cui all'art. 2, comma 7, lettera h), della Legge 21 dicembre 1999, n. 508, la composizione del Consiglio Accademico potrà essere ridefinita, in relazione alle strutture previste in tale Regolamento.
5. La nomina dei componenti eletti nel Consiglio Accademico è disposta con decreto del Direttore.
6. I componenti eletti nel Consiglio Accademico durano in carica tre anni, in subordine al permanere dei requisiti previsti dallo statuto, e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.
7. Non è consentito, tranne che per il Direttore, far parte contemporaneamente del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

### **art. 19 - Il Collegio dei Revisori**

1. Il Collegio dei Revisori, costituito con provvedimento del Presidente, è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, che lo presiede, e due designati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, i componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.



CONSERVATORIO DI MUSICA  
PERUGIA

ISTITUZIONE DI ALTA CULTURA

2. Il Collegio dei Revisori vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ed espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Ad esso si applicano le norme del Codice Civile in quanto compatibili.

**art. 20 - Il Nucleo di valutazione**

1. Il Nucleo di valutazione è costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico. E' formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione, e uno interno al Conservatorio.
2. Il Nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
  - a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo del Conservatorio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
  - b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento del Conservatorio sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;
  - c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla precedente lettera b).
3. Il Conservatorio assicura al Nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza.

**art. 21 - Il Collegio dei Professori**

1. Il Collegio dei Professori svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio Accademico, secondo le modalità del presente Statuto.
2. E' composto dal Direttore, che lo presiede, e da tutti i docenti, nonché dagli accompagnatori al pianoforte, in servizio presso il Conservatorio.
3. E' convocato dal Direttore almeno due volte l'anno e, su specifiche tematiche, ogni volta che ne sia fatta richiesta da un terzo dei componenti il Collegio medesimo.
4. Formula pareri e proposte al Consiglio Accademico in materia di indirizzo generale e di programmazione delle attività didattiche.
5. Formula pareri e proposte sulla modifica dello Statuto e dei Regolamenti.

**art. 22 - La Consulta degli studenti**

1. La Consulta degli studenti è composta da studenti eletti, rispettivamente, in numero di tre, ove il Conservatorio abbia fino a cinquecento iscritti, di cinque, fino a mille iscritti, di nove, fino a millecinquecento, di undici, ove gli iscritti siano oltre duemila. Fanno parte inoltre della Consulta gli studenti eletti nel Consiglio Accademico.
2. La Consulta designa studenti, rispettivamente in numero di uno per il Consiglio di Amministrazione, e di due per il Consiglio Accademico.
3. L'elettorato attivo e passivo spetta agli studenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
4. La Consulta esprime i pareri previsti dallo Statuto e dai Regolamenti, indirizza richieste e formula proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.



## CONSERVATORIO DI MUSICA PERUGIA

ISTITUZIONE DI ALTA CULTURA

5. Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta.
6. In sede di prima applicazione l'elettorato attivo e passivo è riservato agli studenti che, avendo compiuto il diciottesimo anno di età, siano iscritti ai periodi di studio medi e superiori, ordinari e sperimentali, nonché ai corsi post-diploma.

### TITOLO IV - STRUTTURE E ORDINAMENTI DIDATTICI

#### art. 23 - Strutture e ordinamenti didattici

1. Successivamente alla emanazione del Regolamento previsto dall'art. 2, comma 7, lettera h) della Legge 21 dicembre 1999, n. 508, si procederà alla definizione del nuovo ordinamento didattico del Conservatorio, alla costituzione ed articolazione delle relative strutture di alta formazione, specializzazione, ricerca e produzione, all'individuazione di aree e dipartimenti coerenti con le stesse, nonché alla revisione degli organi necessari al funzionamento dell'Istituzione.
2. In sede di prima applicazione, con delibera del Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Professori, il Conservatorio può attivare specifiche iniziative finalizzate ad offrire agli studenti proposte didattiche adeguate anche ai fini dell'acquisizione di crediti valutabili nel contesto accademico nazionale e comunitario.

### TITOLO V - BIBLIOTECA

#### art. 24 - Biblioteca

1. Il Conservatorio promuove la conservazione, la valorizzazione e l'arricchimento del patrimonio bibliografico, discografico, audiovisivo, archivistico e documentale custodito nella sua Biblioteca, ed opera per incrementarne la fruibilità, sia in relazione all'attività didattica, di ricerca e di correlata produzione, sia in relazione alla sua funzione di biblioteca specialistica nel territorio.
2. La Biblioteca può operare anche nell'ambito del Servizio Nazionale del Ministero per i Beni e le Attività culturali e dei sistemi di cooperazione bibliotecaria locali, nazionali ed internazionali.
3. Per il raggiungimento dei fini di cui al precedente comma 1 il Conservatorio assicura alla Biblioteca un adeguato finanziamento, a carico del bilancio dell'Istituzione, e può attribuire alla Biblioteca stessa autonomia gestionale, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

### TITOLO VI - STRUTTURE DI PRODUZIONE

#### art. 25 - Strutture ed organismi di produzione

1. Per l'organizzazione e la gestione operativa delle attività di produzione artistica e musicale promosse dal Conservatorio, ed al fine di integrare e sviluppare le attività istituzionali, possono essere costituiti, unitamente alle relative strutture, organismi musicali di produzione aventi carattere temporaneo, anche in forma consorziata con altre istituzioni ed enti pubblici e privati italiani, comunitari o internazionali.
2. Le modalità di costituzione, organizzazione e funzionamento delle strutture e degli organismi musicali di produzione del Conservatorio sono stabilite e disciplinate da apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, sentito il Consiglio Accademico.
3. La costituzione delle strutture e degli organismi musicali predetti resta subordinata alla effettiva disponibilità di adeguate risorse logistiche, umane e finanziarie.



## CONSERVATORIO DI MUSICA PERUGIA

ISTITUZIONE DI ALTA CULTURA

### TITOLO VII - UFFICI E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

#### art. 26 - Organizzazione degli uffici

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, e con le modalità di cui all'art. 11 del presente statuto, è adottato il Regolamento relativo all'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile del Conservatorio.
2. In relazione a specifiche esigenze di funzionalità generale degli uffici, ed in relazione ad oggettive necessità derivanti dallo sviluppo ed ampliamento delle attività didattiche di alta formazione, specializzazione, ricerca, nonché delle attività di produzione del Conservatorio, possono essere costituite, su proposta del Direttore, sentiti il Consiglio Accademico e il Direttore Amministrativo, strutture di servizio ed unità operative, anche a durata predeterminata, con funzioni di supporto all'area della didattica, al settore di amministrazione, ragioneria e gestione del patrimonio, alle strutture di produzione impegnate in specifici progetti promossi anche in collaborazione o convenzione con enti ed istituzioni pubbliche e private, all'area tecnica e dei servizi generali, nonché ad altri settori di cui il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno potenziare la funzionalità e l'efficienza, nell'interesse dell'Istituzione. Le unità operative e le strutture di servizio possono essere dotate di autonomia di spesa, entro i limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
3. La costituzione delle strutture di servizio e delle unità operative di cui al comma 2 del presente articolo resta subordinata alla effettiva disponibilità di adeguate risorse logistiche, umane e finanziarie.

#### art. 27 - Direttore Amministrativo

1. Agli uffici amministrativi del Conservatorio è preposto un Direttore Amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Istituzione.
2. L'incarico di Direttore Amministrativo è attribuito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, ad un dipendente del Conservatorio, ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all'area direttiva.
3. L'incarico di Direttore Amministrativo può essere altresì attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie del Conservatorio, a personale dirigenziale, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 19.
4. L'incarico è a tempo determinato, di durata non superiore a tre anni, ed è rinnovabile. In caso di responsabilità grave per i risultati della gestione amministrativa, o di reiterata inosservanza delle direttive degli Organi di governo, l'incarico può essere revocato prima della scadenza, con provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, previa contestazione all'interessato.
5. Al Direttore Amministrativo sono demandate, inoltre, le funzioni previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità del Conservatorio.
6. In caso di assenza, o di cessazione dal servizio del Direttore Amministrativo le relative funzioni sono attribuite, fino al rientro dell'interessato, ovvero fino a nomina del successore, al funzionario di grado più elevato in servizio nel Conservatorio. La relativa deliberazione è assunta dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore.



CONSERVATORIO DI MUSICA  
PERUGIA

ISTITUZIONE DI ALTA CULTURA

## TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

### art. 28 - Diritto allo studio

1. Agli studenti del Conservatorio si applicano, ai sensi della Legge 21 dicembre 1999, n. 508, art. 6, le disposizioni di cui alla Legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni.

### art. 29 - Calendario Accademico

1. L'anno accademico del Conservatorio ha inizio il 1° novembre e si conclude il 31 ottobre successivo.
2. Tutti i mandati elettivi, i termini per le immatricolazioni, le iscrizioni e i trasferimenti degli studenti fanno riferimento alla data del 1° novembre di ciascun anno accademico.
3. Il calendario accademico del Conservatorio è stabilito dal Direttore con proprio decreto, sentiti il Consiglio Accademico e il Collegio dei Professori.
4. In sede di prima applicazione il calendario accademico è stabilito dal Direttore, con proprio decreto, sentito il Collegio dei Professori integrato con due rappresentanti degli studenti.

## TITOLO IX - NORME TRANSITORIE

### art. 30 - Elezione del Direttore

1. La candidatura a Direttore, accompagnata dal programma e da un curriculum dimostrativo delle esperienze professionali e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari e internazionali, è presentata da docenti in possesso dei requisiti indicati all'art. 16, commi 2 e 3, del presente Statuto.
2. La candidatura deve essere formalizzata almeno trenta giorni prima della data stabilita per la prima votazione, e resa nota mediante affissione all'albo del Conservatorio.
3. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto.
4. Nelle prime due votazioni il Direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, procedendosi comunque allo spoglio dei voti. Nella terza votazione il Direttore è eletto con la maggioranza assoluta dei votanti, purché alla votazione abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto. In caso di mancata elezione, si procede a una quarta votazione, per la quale non è richiesto alcun quorum, con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti.
5. Le date delle votazioni per l'elezione del Direttore sono fissate in giorni non consecutivi.
6. In caso di cessazione anticipata del Direttore dalla carica, la data della prima votazione è compresa fra il quarantacinquesimo e il sessantesimo giorno dalla cessazione stessa.

### art. 31 - Formazione di base

1. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge 21 dicembre 1999, n. 508, il Conservatorio ha facoltà di attivare, fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, corsi di formazione musicale disciplinati in modo da consentirne la frequenza ad allievi iscritti alle scuole medie e alle scuole secondarie superiori.



CONSERVATORIO DI MUSICA  
PERUGIA

ISTITUZIONE DI ALTA CULTURA

**art. 32 - Norme transitorie**

1. Gli attuali organi del Conservatorio restano in carica fino alla data di insediamento dei corrispondenti organi previsti dal presente Statuto.
2. Nelle materie in ordine alle quali si renda necessaria, in base alle norme statutarie, la preventiva adozione di appositi Regolamenti, continua ad applicarsi, fino all'entrata in vigore dei nuovi Regolamenti, la normativa previgente, in quanto compatibile.

**art. 33 - Abrogazione di norme**

1. Alla data di entrata in vigore del presente Statuto è abrogata ogni disposizione interna con esso incompatibile.